

**FOGLIO INFORMATIVO della Segreteria Organo di Coordinamento RR.SS.AA.  
in Deutsche Bank**

Visita il nostro Portale: [www.firstcisl.it](http://www.firstcisl.it) e il sito della First in D.B.: [www.firstdb.it](http://www.firstdb.it)

# ***LEGGE DI BILANCIO 2017***

**LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232- Decorrenza 01/01/2017**

Sul supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

Questo elaborato ne rappresenta una sintesi dei contenuti di maggior interesse per tutti i colleghi.

Occorre tuttavia tenere presente che tali contenuti dovranno essere ulteriormente disciplinati da appositi Decreti attuativi che andranno a dettagliare l'applicazione della normativa in argomento.

## ***RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ACQUISTO MOBILI***

Vengono riconfermate le agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed acquisto mobili a tutto l'anno 2017; per la riqualificazione energetica il beneficio si protrae a tutto l'anno 2021.

## ***CANONE RAI***

Il canone RAI per l'anno 2017 passa da Euro 100,00 a Euro 90,00.

## ***FISCALITA' REGIONALE E COMUNALE***

Risultano sospese le delibere comunali o le leggi regionali atte ad aumentare i tributi e le addizionali.

## ***PREMIO ALLA NASCITA e congedo obbligatorio***

E' riconosciuto un premio di Euro 800 per le nascite o le adozioni a far tempo dal 1° gennaio 2017 ed è riconosciuto direttamente dall'INPS su domanda della Mamma. L'importo è di valore netto. Al Padre spettano due giorni di congedo obbligatorio per il 2017; spettano 4 giorni per il 2018.

## ***ASILI NIDO e supporti a domicilio***

A partire dall'anno 2017, per i nati dal 1° gennaio 2016 e per i bambini al di sotto dei tre anni con patologie croniche per le forme di supporto a domicilio, è riconosciuto un buono da Euro 1.000. Per ottenerlo occorre effettuare domanda all'INPS.

### **Detassazione dei Premi di Produttività**

Vengono confermate le condizioni fiscali di favore per le somme erogate ai dipendenti nel settore privato a fronte di incrementi di produttività. La tassazione del 10% in sostituzione di quella ordinaria, viene garantita alle somme sino ad Euro 3.000 (lo scorso anno era sino ad Euro 2.000) elevate ad Euro 4.000 (lo scorso anno era Euro 2.500) se i lavoratori fossero coinvolti nell'organizzazione del lavoro. L'agevolazione risulta applicabile se il lavoratore ha un reddito complessivo non eccedente l'importo di Euro 80.000 (lo scorso anno l'importo era di Euro 50.000).

### **ESENZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE**

I contributi e i premi versati in favore dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, contro il rischio di non autosufficienza sono esenti da contribuzione e da tasse.

### **ACCORDI SUL WELFARE**

Gli accordi possono essere contenuti nei contratti aziendali, territoriali, nazionali o interconfederali. L'utilizzo delle opere e dei servizi da parte dei dipendenti e dei soggetti fiscalmente a carico, non costituiscono reddito.

### **FONDI DI SOLIDARIETA'**

Viene estesa sino al 2019 la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà

- per la riconversione e riqualificazione professionale
- per il sostegno dell'occupazione e del reddito

del personale del credito per i soggetti che maturano entro i prossimi 7 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Nessun onere graverà sulla finanza pubblica.

Tali regole risulteranno omogeneizzate negli appositi regolamenti di adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà.

### **NEO ASSUNTI ANNO 2017 A TEMPO INDETERMINATO**

Per le assunzioni a far tempo dal 2017 e sino a fine 2018 è riconosciuta l'esenzione contributiva (importo massimo su base annua pari ad Euro 3.250) alle aziende che assumono a tempo indeterminato (anche con apprendistato) per un periodo di 36 mesi.

Tali assunzioni riguardano studenti che abbiano in alternanza lavorato presso tale datore di lavoro e nel contempo studiato. L'assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio.

### **LAVORATORI - LAVORATRICI PRECOCI - anticipo pensione**

Coloro che hanno versato per almeno dodici mesi i contributi prima del compimento del 19° anno di età, possono accedere alla pensione anticipata con l'anzianità contributiva di 41 anni (invece degli attuali 42 anni e 6 mesi per gli uomini e gli attuali 41 anni e 6 mesi per le donne) semprechè si trovino in una delle seguenti situazioni:

- essere disoccupati per licenziamento o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver finito di fruire gli ammortizzatori sociali da al meno 3 mesi
- assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave
- essere lavoratori con un grado di invalidità civile pari o superiore a 74%
- aver svolto per almeno 6 anni attività classificate di tipo usurante

Al precitato requisito dei 41 anni occorrerà applicare l'aspettativa di vita (Art. 12 Legge 122/2010). Un apposito DPCM declinerà le procedure di attuazione.

In presenza della pensione anticipata non sarà possibile da parte del beneficiario svolgere attività subordinata o autonoma sino al compimento standard dei requisiti pensionistici.

Il Riccio Zoom n. 133 - Gennaio 2017

per invio messaggistica/informativa utilizzate e-mail: [first.cisl@db.com](mailto:first.cisl@db.com)

# **ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA**

## **A.P.E. – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 – via sperimentale)**

APE è un prestito corrisposto mensilmente per dodici mensilità fino al diritto della pensione di vecchiaia (ossia pensione maturata esclusivamente con l'anzianità anagrafica). Lo stesso è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio "premorienza".

La restituzione di tale prestito avviene dalla maturazione della pensione di vecchiaia per i 20 anni successivi, con rate mensili.

Gli accordi possono essere contenuti nei contratti aziendali, territoriali, nazionali o interconfederali. L'utilizzo delle opere e dei servizi da parte dei dipendenti e dei soggetti fiscalmente a carico, non costituiscono reddito.

### **A.P.E. – soggetti avente diritto**

I soggetti aventi diritto all'APE sono:

- chi ha almeno 63 anni di età;
- chi matura la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi (semprechè abbia un'anzianità contributiva di almeno 20 anni)
- chi avrà una pensione di vecchiaia, maturata al perfezionamento dei requisiti anagrafici previsti, al netto della rata di restituzione dell'APE, non inferiore a 1,4 volte il valore del trattamento di pensione minimo previsto
- chi non è titolare di alcun trattamento pensionistico diretto

Il soggetto che intende fruire dell'APE presenta domanda all'INPS per la certificazione del diritto. L'INPS oltre a certificarne il diritto indica al richiedente l'importo minimo e massimo fruibile di APE.

### **A.P.E. – domanda della prestazione**

Il soggetto avente diritto procede a formulare domanda telematica (attraverso l'uso dell'identità digitale cd. SPID di secondo livello o meglio ancora tramite patronati) congiunta sia di APE che di pensione di vecchiaia (secondo i modelli approvati da un DPCM da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge di Bilancio).

Le domande appena considerate non sono revocabili salvo il caso di esercizio di recesso (praticamente esercitabile entro 14 giorni).

Nella domanda occorrerà indicare:

- il finanziatore
- la compagnia di assicurazione (che deve assicurare il rischio di premorienza).

Questi due soggetti verranno indicati negli accordi quadro che risulteranno sottoscritti dopo l'entrata in vigore delle "regole" fornite da apposito DPCM (da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge di Bilancio).

Gli accordi quadro saranno sottoscritti tra il Ministro dell'Economia e Finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con l' A.B.I. e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicuratrici primarie.

## **A.P.E. – durata e importo**

La durata minima è pari a 6 mesi. L'entità di tale prestito, sia minimo che massimo, è stabilito dal sopracitato DPCM (da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge di Bilancio). Lo stesso Decreto stabilirà anche le regole per l'estinzione anticipata del prestito.

## **RESTITUZIONE A.P.E.**

Con il pagamento della prima rata di pensione, l'INPS trattiene la prima rata di rimborso.

## **A.P.E. AZIENDALE**

E' consentito ai datori di lavoro privati, agli enti bilaterali o ai fondi di solidarietà, di incrementare il montante contributivo maturato dal richiedente. A tal fine gli stessi versano la contribuzione per ciascun mese di anticipo dell'APE in un'unica soluzione, il cui valore non deve essere inferiore a quello stabilito per il versamento dei contributi volontari.

## **A.P.E. SOCIALE**

Tale anticipo è attuato in via sperimentale dal maggio 2017 al dicembre 2018 a favore dei sottoelencati soggetti:

1. disoccupati per licenziamento, disoccupati a seguito di dimissioni per giusta causa, disoccupati a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e che si trovino da tre mesi senza indennità di disoccupazione ed abbiano almeno 30 anni di contribuzione;
2. che assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e con almeno 30 anni di contribuzione;
3. che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% ed abbiano almeno 30 anni di contribuzione;
4. che svolgano attività lavorative gravose da almeno 6 anni e che abbiano maturato almeno 36 anni di contribuzione.

Tale indennità risulta erogata in 12 mensilità a condizione che il soggetto non lavori e non percepisca alcuna pensione diretta. (Il reddito da lavoro dipendente è cumulabile per un importo non eccedente Euro 8.000 annui mentre quello autonomo nel limite di Euro 4.800 annui).

L'importo determinato è pari al valore della pensione mensile calcolata al momento dell'accesso alla prestazione e non può superare l'importo di Euro 1.500.

Al beneficiario tale anticipo risulta sospeso definitivamente al momento in cui raggiunga i requisiti di pensionamento anticipato.

## **R.I.T.A. – Rendita integrativa temporanea anticipata.**

Per coloro che hanno i requisiti per accedere all' APE volontaria, sempre per il periodo decorrente dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, possono utilizzare il proprio montante accumulato nelle forme di previdenza complementare per finanziare l'anticipo pensionistico sempre per una durata massima pari a 3 anni e 7 mesi

Tale rendita verrà assoggettata a prelievo fiscale pari al 15% diminuito di 0,3 punti percentuali, dopo 15 anni di partecipazione alla previdenza complementare, per ogni anno successivo.

Ovviamente per gli iscritti ante 1° gennaio 2007, gli anni di partecipazione risultano conteggiati, a tale data, sino ad un massimo di 15 anni.

***ISCRIVITI ALLA **FIRST CISL**, SOLO COSI' POTRAI CONOSCERE E DIFENDERE I TUOI DIRITTI !***

Il Riccio Zoom n. 133 - Gennaio 2017

***per invio messaggistica/informativa utilizzate e-mail: [first.cisl@db.com](mailto:first.cisl@db.com)***